



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

Prot. n. 906

Montecreto 11/03/2019

ORDINANZA N. 1 DEL 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la richiesta di chiusura al transito in Via Ronco La Croce del Comune di Montecreto in località "Fontanaccia", presentata dalla ditta ACQUARIA SCAVI SNC con sede in Montecreto, Fraz. Acquaria n. 165 – P.I.: 02084210364, affidataria dei lavori: "*Regimazione idraulica acque di scolo e messa in sicurezza viabilità Via Casellacce e Via Ronco La Croce in Comune di Montecreto*" per conto del Consorzio della Bonifica Burana di Modena;

Dato atto che la tipologia degli interventi e l'utilizzo dei mezzi necessari alla realizzazione dei suddetti lavori comporta l'ingombro totale della sede stradale;

Ritenuto, quindi, necessario, per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, chiudere al transito la strada comunale sopra citata, a partire da oggi **LUNEDÌ 11 MARZO 2019** e sino al termine dei lavori in località "Fontanaccia";

Visti l'art. 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, il **DIVIETO DI TRANSITO** sulla strada comunale **VIA RONCO LA CROCE**, in località "Fontanaccia", da oggi **LUNEDÌ 11 MARZO 2019** e sino al termine dei lavori di: "*Regimazione idraulica acque di scolo e messa in sicurezza viabilità Via Casellacce e Via Ronco La Croce in Comune di Montecreto*" realizzati dalla ditta ACQUARIA SCAVI SNC con sede in Montecreto, Fraz. Acquaria n. 165 – P.I.: 02084210364, per conto del Consorzio della Bonifica Burana di Modena;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico anche tramite l'apposizione di opportuna segnaletica stradale, che rimarrà a totale obbligo della ditta esecutrice dei lavori.


A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Cirelli Geom. Massimiliano